

## Comunicato stampa del **Municipio**

### **Modifica della Legge sulle commesse pubbliche LCPubb**

**In vista del dibattito parlamentare previsto il 13 marzo sulla modifica della Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb), il Municipio di Lugano si è rivolto con una lettera al Gran Consiglio comunicando di condividere integralmente le osservazioni inoltrate al Legislativo ieri dal Comune di Locarno relative ad alcuni aspetti della modifica di legge che creerebbero eccessive difficoltà agli enti locali nell'assegnazione delle commesse. La Città chiede inoltre di poter partecipare all'elaborazione del Regolamento di applicazione.**

Le criticità relative ai contenuti della legge erano già state sottoposte dai Comuni di Lugano, Locarno e Mendrisio lo scorso 3 febbraio alla Sottocommissione della legislazione incaricata di analizzare la modifica legislativa. Le osservazioni formulate in quell'incontro non sono però state considerate. Di seguito in sintesi alcuni aspetti che evidenziano come le modifiche legislative previste presentino delle incongruenze sia dal punto di vista della tecnica legislativa, sia in nell'ottica della loro applicazione. Questa posizione è sostenuta anche dall'Associazione dei Comuni Ticinesi (ACT).

L'articolo 3 inserisce nella legge i valori soglia presenti nel Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP), quindi nel caso in cui i valori soglia del CIAP dovessero essere modificati la LCPubb dovrà essere adattata. Sarebbe più adeguato un semplice rimando ai valori soglia previsti dal CIAP.

L'articolo 6 relativo alla procedura a invito stralcia la formulazione "*senza pubblicazione del bando di gara*". Se i committenti dovranno pubblicare sul Foglio Ufficiale anche i bandi legati alle procedure a invito ciò comporterebbe per le amministrazioni un onere burocratico accresciuto, un costo spropositato e un allungamento dell'iter procedurale, aumentando il rischio di ricorsi.

L'articolo 7 dice che "*nella procedura a incarico diretto può essere richiesta una sola offerta*". Limitare la richiesta a un solo offerente impedisce di valutare la concorrenzialità delle offerte e procedere a un impiego parsimonioso delle risorse pubbliche. Il Municipio chiede che la formulazione dell'articolo 7 preveda la possibilità di richiedere tre offerte comparative nell'ambito dell'incarico diretto, come era previsto nel messaggio. Inoltre, il capoverso 5 impone la pubblicazione mensile, e non più annuale, delle delibere che superano CHF 5'000 aggiudicate su invito o incarico diretto. Anche in questo caso vi sarebbe un onere burocratico - amministrativo supplementare. Infine, il capoverso 7 obbliga la pubblicazione, entro il mese di febbraio dell'anno seguente, dell'elenco delle aziende oggetto di invito o incarico diretto a favore delle quali non è stata deliberata nessuna commessa. Questa procedura costituirebbe un ulteriore inutile onere burocratico.

L'articolo 20 impone al committente di esigere dall'offerente la prova dell'idoneità finanziaria, economica e tecnica. Nell'attuale legge tale richiesta ha carattere potestativo e di conseguenza dà la facoltà al committente di richiedere tali documenti in base alle peculiarità dell'opera messa a concorso. Anche in questo caso si aumenterebbe l'onere amministrativo e burocratico, senza ottenere un risultato apprezzabile nell'interesse dell'ente pubblico. Inoltre, in assenza di tale verifica, si rischierebbe una sanzione e si aumenterebbero pure i motivi di ricorso.

L'articolo 24 concernente il subappalto è eccessivamente restrittivo. Basti pensare che si applica pure al semplice prestito di manodopera, con delle conseguenze pratiche molto negative per l'intero settore edile e artigianale. Il committente si vedrebbe fortemente penalizzato laddove dovesse essere necessario, per motivi contingenti, un rinforzo della manodopera operante sul cantiere, ad es. per rispettare i tempi esecutivi, che per un'opera pubblica possono essere fondamentali. Si pensi ad es. all'apertura di una sede scolastica entro il termine di inizio del nuovo anno d'insegnamento. L'attuale formulazione dell'articolo cautela già in modo adeguato il committente e le ditte da un uso improprio della pratica del subappalto. È sufficiente fissare in modo chiaro i limiti nelle condizioni di concorso, stabilendo quali parti d'opera ne possono beneficiare e in che modo.

L'articolo 30 impedisce al committente di prevedere, contrariamente a ora, una durata di validità dell'offerta superiore a 6 mesi. Se tale termine potrebbe apparire congruo, di fatto ci troviamo spesso confrontati con delle situazioni dove un termine più lungo è auspicato, se non necessario. Ad es. nei casi dove il concorso serve a stabilire in modo più preciso l'entità dell'onere finanziario e la tempistica di esecuzione di determinate opere, precedendo la pubblicazione del Messaggio municipale con la richiesta di credito. Si tratta di una pratica già in uso anche a livello cantonale, in quei casi dove si ritiene importante disporre di dati più precisi rispetto al preventivo con precisione del +/- 10%. Nel capitolato sarebbe inserita la clausola relativa alla delibera vincolata all'ottenimento del credito. L'intero iter decisionale può essere superiore ai 6 mesi e quindi deve essere data la facoltà al committente di fissare un termine più lungo.

L'articolo 32 inserisce la responsabilità sociale tra i possibili criteri d'aggiudicazione. Si condivide il principio fondamentale di richiedere alle aziende una responsabilità sociale e di tutela dei lavoratori, ma tali principi si riferiscono spesso a realtà aziendali di livello internazionale, che non rappresentano la norma dei mandati assegnati dagli enti pubblici locali. Più del 90% delle procedure avviate dai Comuni ticinesi nell'ambito della LCPubb riguardano lavori di piccola e media entità affidati in massima parte a ditte locali di dimensioni ridotte. Inoltre, la tutela dei lavoratori e il rispetto di determinate norme ambientali sono già verificati attraverso la documentazione obbligatoria che ogni concorrente deve produrre.

La Città, infine, ha preannunciato al Gran Consiglio che chiederà al Consiglio di Stato di poter partecipare all'elaborazione del Regolamento di applicazione della LCPubb o, in alternativa, che il testo venga posto in consultazione, con l'assegnazione di un congruo termine per esprimersi in merito.